Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **ROMA - Venerdì, 24 giugno 1932 - ANNO X** — **Numero 145**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 giugno 1932, n. 676.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933.

CAPITOLI Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
1	Stipendi e assegni vari al personale civile di ruolo e a quello di altre amministrazioni collocato fuori ruolo, in servizio presso l'Amministrazione dell'interno (Spese fisse) .	124,022,762 —
2	Assegni per spese di rappresentanza al Capo della polizia; ai Prefetti che ricoprono effettivamente la carica; ai Prefetti a disposizione cui siano affidati incarichi speciali (articolo 18 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e Regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2908)	1,050,000 —
3	Indennità di traslocamento al personale civile . . .	1,400,000 —
4	Indennità di missione al personale civile - Somma dovuta all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per le carte di libera circolazione a favore del personale civile ai sensi dell'articolo 14 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1536.	7,000,000 —
5	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti.	70,000 —
6	Premi di operosità e di rendimento al personale proprio e a quello di altre amministrazioni in servizio presso l'Amministrazione dell'interno (Regi decreti 17 febbraio 1924, n. 182, 28 agosto 1924, n. 1392, e 2 luglio 1925, n. 1205)	365,000 —
7	Sussidi ad impiegati, scrivani, agenti in servizio o già appartenenti alle varie Amministrazioni dell'interno e rispettive famiglie - Elargizioni alle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali e militi dei Reali carabinieri e dei componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, vittime del dovere, a norma dell'articolo 14 del Regio decreto 13 marzo 1921, n. 261	433,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
8	Fitto di locali per gli archivi di Stato, per gli uffici dei veterinari di confine, per gli uffici di pubblica sicurezza e per le colonie dei confinati (Spese fisse)	770,746 —
9	Manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, degli archivi di Stato, degli uffici di questura, di pubblica sicurezza e delle colonie dei confinati, nonchè dei locali di proprietà demaniale ad uso di caserme per i Reali carabinieri e per gli agenti di pubblica sicurezza - Indennità ai funzionari tecnici statali per visite ai predetti locali	1,007,500 —
10	Assegni fissi per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento per gli archivi di Stato, per le prefetture, per gli uffici della sanità pubblica, per le questure, per gli uffici di pubblica sicurezza - Trasporti e facchinaggi, forniture e manutenzione mobili e suppellettili per gli archivi di Stato e per gli uffici della sanità pubblica - Spese di ufficio per l'arma dei Reali carabinieri e pel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Spese di cancelleria e di scrittoio per i comandi relativi	3,396,500 —
11	Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno - Comunicazioni telefoniche interurbane - Contributo da versarsi al Ministero delle comunicazioni in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso alla « Agenzia Stefani » - Spedizione di denaro all'estero e francatura della corrispondenza spedita dalle autorità politiche del Regno (Spesa obbligatoria)	4,500,000 —
12	Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, dei telegrafi e delle stazioni radio-telegrafiche ad uso degli uffici e del personale delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'interno e dei Reali carabinieri	3,500,000 —
13	Acquisto, funzionamento, manutenzione e noleggio delle biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza, pei Reali carabinieri o per gli agenti di pubblica sicurezza; delle vetture, carri automobili e natanti per i servizi della Presidenza del Consiglio dei ministri e dello Amministrazioni dipendenti dall'interno - Spese accessorie - Indennità giornaliera fissa al personale addetto alla conduzione degli autoveicoli o dei natanti	12,000,000 —
14	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	50,000 —
15	Consigli e Commissioni - Spese relative	90,000 —
16	Spese per propaganda d'italianità	240,000 —
17	Acquisto e rilegatura di libri e riviste per la biblioteca - Funzionamento del laboratorio pel restauro di documenti logori e guasti presso l'Archivio centrale del Regno	27,500 —
18	Medaglie e diplomi per atti di valore civile - Sussidi a benemeriti e a loro famiglie (Regi decreti 30 aprile 1851, numero 1168, 21 settembre 1879, n. 5078, e 29 aprile 1888, numero 5380)	20,000 —
19	Spese casuali	80,000 —
20	Residui passivi eliminati per perenzione biennale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
21	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione dell'interno (articolo 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285)	*per memoria*
		160,023,008 —
	Debito vitalizio.	
22	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	60,000,000 —
23	Contributo alla Cassa di previdenza dei segretari e degli altri impiegati e dei salariati degli enti locali e alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, equivalente al valore capitale dell'aumento di pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra (Regio decreto 15 aprile 1926, n. 679, Parte I art. 45 e Parte II art. 1; Regio decreto 1° maggio 1930, n. 680, art. 45) (Spesa obbligatoria)	250,000 —
24	Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari per i medici in servizio presso il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza (Spesa obbligatoria)	90,000 —
25	Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	150,000 —
		60,490,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	Spese per l'Amministrazione civile.	
26	Foglio degli annunzi nelle provincie - Spese di stampa, distribuzione o spedizione - Retribuzione agli amministratori (Spesa obbligatoria e d'ordine)	970,000 —
27	Contributo annuo a favore dell'Opera Nazionale « Balilla » per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù (art. 9, n. 3, della legge 3 aprile 1926, n. 2247)	880,000 —
28	Contributo pel funzionamento del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia. (Regio decreto 3 marzo 1927, n. 331)	50,000 —
29	Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi - Sussidi alle istituzioni pubbliche di beneficenza e agli istituti privati che provvedono per conto del Ministero dell'interno all'assistenza degli indigenti inabili al lavoro - Sussidi diversi di pubblica beneficenza e spese varie di carattere assistenziale in caso di sinistro	14,637,500 —
30	Assegnazioni a favore dell'Opera Nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, ivi compreso il contributo di cui all'articolo 7 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277	65,000,000 —
31	Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno. Trasporto ed accompagnamento di mentecatti esteri miserabili sino alla frontiera - Spese di cura e di ricovero di italiani all'estero ed altre spedalità nei casi eccezionali in cui non sia possibile di provvedere altrimenti, e spese di trasporto ed accompagnamento, in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione (Spesa obbligatoria)	2,750,000 —
32	Anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (art. 155 del Regio decreto 6 novembre 1926, numero 1848, che approva il testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza) (Spesa d'ordine)	4,300,000 —
33	Spese per la vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata - Indennità ai membri delle Commissioni provinciali - Ispezioni ordinarie e straordinarie	8,000 —
		88,595,500 —
	Spese per la sanità pubblica.	
34	Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici contagiosi negli ospedali - Spese e concorsi pel funzionamento dei dispensari antivenerei Concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza, locali, arredi e medicinali - Spese per la vigilanza sulla profilassi della sifilide e delle malattie veneree (articoli 136 al 156 del Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, Regio decreto 25 marzo 1923, n. 846, e Regio decreto 11 aprile 1926, n. 1133)	5,500,000 —
35	Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra (legge 11 febbraio 1926, n 272)	300,000 —
36	Sussidi ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai consorzi e ad altri enti per favorire l'impianto ed il funzionamento di centri di accertamento diagnostico terapeutico per il cancro e i tumori maligni in genere - Spese per l'acquisto del radio (Regio decreto 16 giugno 1927, n. 1046)	1,900,000 —
37	Spese per l'attuazione di corsi di preparazione scientifica e di tirocini pratici per l'addestramento di personale medico specializzato per la lotta contro il cancro e i tumori maligni in genere (Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427)	80,000 —
38	Sussidi alle condotte ostetriche da erogarsi secondo il disposto dell'articolo 6 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1395	*per memoria*
39	Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari istituiti da parte dei consorzi di cui all'articolo 4 della legge 24 luglio 1919, n. 1382, e di altri enti (art. 5, comma 2°, della legge 24 luglio 1919, n. 1382)	900,000 —
40	Fondo da concedersi esclusivamente ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai consorzi e ad altri enti per favorire il ricovero in speciali luoghi	

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	di cura di infermi di tubercolosi, richiesto da necessità contro la diffusione della malattia, e il collocamento di bambini, per allontanarli dal contagio - Sussidi per favorire ed incoraggiare forme di prevenzione contro la tubercolosi e di assistenza agli infermi (art. 6, lettere *a*) e *b*) della legge 24 luglio 1919, n. 1382)	2,000,000 —
41	Corsi di preparazione scientifica e di tirocini pratici per l'addestramento di personale tecnico specializzato, di diverso grado, medico ed ausiliario, per la profilassi della tubercolosi (art. 6, lettera *c*), della legge 24 luglio 1919, n. 1382).	50,000 —
42	Sussidi per costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma e per il funzionamento di istituti per la cura ambulatoria e ospitaliera del tracoma, per la propaganda e per i corsi teorico-pratici presso le cliniche oculistiche, per la diagnosi, cura e profilassi di detta malattia (art. 3 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292)	500,000 —
43	Spese pel funzionamento e per la manutenzione dei laboratori della sanità pubblica (Regi decreti 16 luglio 1925, numero 1421, e 23 ottobre 1925, n. 2118, e decreto ministeriale 1° novembre 1925); nonchè per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari (Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, e Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361) . .	278,000 —
44	Spese per la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle specialità medicinali; per le ispezioni alle farmacie ed alle officine di prodotti chimici - Sussidi alle condotte farmaceutiche (Testo unico delle leggi sanitarie approvato col Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, legge 22 maggio 1913, n. 468, regolamento 13 luglio 1914, n. 829, e Regio decreto 7 agosto 1925, n. 1732)	130,000 —
45	Spese per provvedimenti profilattici contro le endemie ed epidemie - Sussidi e concorsi - Contributi per le scuole-convitto professionali per infermiere (articoli 1 e 5 del Regio decreto 15 agosto 1925, n. 1832)	1,400,000 —
46	Spese per pubblicazioni, arredi e materiali per la biblioteca e per il gabinetto fotografico e di disegno della Direzione generale della sanità pubblica e per ricompense ai benemeriti della salute pubblica	15,000 —
47	Stabilimento termale di Acqui, per gl'indigenti - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti	250,000 —
48	Spese per le stazioni sanitarie e per il servizio sanitario dei porti (Regio decreto 29 settembre 1895, n. 636) - Indennità ai medici delegati ed al personale di bassa forza (decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 1056)	830,000 —
49	Spese per provvedimenti profilattici contro le epizoozie - Quota a carico dello Stato pel pagamento delle indennità per abbattimento degli animali - Contributi per le condotte veterinarie - Assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito alla frontiera e nei porti e per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero e nell'interno del Regno (articoli 51, 193, 194 e 201 del Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636) - Contributi all'Istituto internazionale del freddo in Parigi (articolo 2 del Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1965), al Segretariato nazionale per la montagna in Roma (art. 4 del Regio decreto 4 novembre 1926, n. 2218) e all'Ufficio internazionale delle epizoozie in Parigi (art. 2 del Regio decreto 18 novembre 1926, n. 2441)	1,642,000 —
50	Sussidi ai comuni per l'impianto e il funzionamento degli Istituti curativi contro la pellagra (art. 190 del testo unico 1° agosto 1907, n. 636) - Studi sulla etiologia della pellagra - Altri contributi e concorsi per la lotta contro la pellagra	25,000 —
51	Sussidi e premi per diminuire le cause della malaria - Spese per diffondere praticamente l'azione profilattica e curativa contro la malaria (articoli 1 e 2, sub 5, legge 19 maggio 1904, n. 209; art. 38 Regio decreto 28 febbraio 1907, numero 61, modificato dal decreto Luogotenenziale 21 marzo 1918, n. 482; articolo 2 Regio decreto 21 luglio 1927, n. 1502) - Assegni per studi e ricerche scientifiche interessanti l'azione antianofelica e altre spese contemplate dall'articolo 120 del testo unico delle leggi sulle bonificazioni approvato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3256 - Spesa per la lotta antimalarica in Sardegna	2,600,000 —
52	Rimborso al Ministero della marina delle spese sostenute per provvista di acqua ai comuni isolani nei periodi di siccità (Spesa d'ordine)	100,000 —
		18,500,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	Spese per la sicurezza pubblica.	
53	Servizio segreto	3,000,000 —
54	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, paghe e assegni vari (Spese fisse)	152,000,000 —
55	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Premio di arruolamento e di rafferma - Gratificazioni per riforma derivante da inabilità indipendenti dal servizio	5,840,000 —
56	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento - Vestiario - Risarcimento danni al vestiario - Medaglie al merito di servizio	2,000,000 —
57	Retribuzione delle prestazioni straordinarie e notturne rese dal personale addetto alla Direzione dei servizi elettrici (art. 4 del Regio decreto 2 luglio 1925, n. 1205)	19,800 —
58	Premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza per segnalati servizi di polizia attiva in genere - Premi agli stessi, ai carabinieri Reali e ad altri agenti della forza pubblica ed a Corpi armati per operazioni di polizia attiva inerenti alla repressione del malandrinaggio in Sicilia (articoli 1 e 2 del Regio decreto 30 ottobre 1924, n. 1801) - Premi ai Reali carabinieri e agli agenti di pubblica sicurezza per importante risultato di servizio (art. 29 del Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680) - Premi agli stessi e ad altri agenti della forza pubblica per arresto di latitanti, condannati in contumacia, evasi e per sequestro di armi	1,700,000 —
59	Spese per la scuola tecnica di polizia, per la scuola di polizia scientifica, per i Gabinetti di segnalamento e pel servizio delle ricerche	1,200,000 —
60	Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, all'Arma dei Reali carabinieri, ai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e a tutti gli altri agenti della forza pubblica per servizio fuori di residenza - Spese per traslocamento di sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza	9,000,000 —
61	Spese per la repressione del malandrinaggio in Sicilia - Acquisto e mantenimento di cavalli e di bardature - Fitto di locali	400,000 —
62	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza: reparto a cavallo del Corpo speciale di polizia per la Capitale - Cavalli: sostituzione, mantenimento, servizio veterinario, ferratura - Bardature: sostituzione e riparazione	400,000 —
63	Spese pel servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza - Spese di cura per infermità o lesioni contratte in servizio dai funzionari e dai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Spese per funerali e trasporto salme dei funzionari, dei componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e dei Reali carabinieri deceduti per cause di servizio - Concorso nelle spese funerarie per agenti di pubblica sicurezza deceduti in servizio - Servizio sanitario di questura e visite fiscali al personale di pubblica sicurezza nell'interesse del servizio	550,000 —
64	Contributo alle provincie per spese di accasermamento dei corpi di polizia (Regio decreto 9 dicembre 1930, n. 1850)	28,500,000 —
65	Spese per l'affitto e la manutenzione dei locali per l'accasermamento dei corpi di polizia entro la circoscrizione del Governatorato di Roma (articoli 38 e 42 del Regio decreto 28 ottobre 1925, n. 1949)	3,300,000 —
66	Casermaggio pei Reali carabinieri, per gli agenti di pubblica sicurezza e per la scuola tecnica di polizia, arredamento degli uffici dei Comandi di gruppo di legioni carabinieri Reali - Indennità di alloggio ad ufficiali, sottufficiali ed appuntati ammogliati dell'Arma dei Reali carabinieri (articolo 3 del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379)	31,700,000 —
67	Custodia, imballaggio, trasporto e manutenzione delle armi e munizioni sequestrate ai privati, distruzione di proiettili rinvenuti, nell'interesse dell'incolumità pubblica	35,000 —
68	Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, acquisto di abiti alla borghese e di lanterne, noleggio di gondole, acquisto e manutenzione di macchine e materiale tipografico per i Reali carabinieri	200,000 —
69	Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragioni di sicurezza pubblica - Indennità di trasferta e trasporto agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento - Spese per rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe	1,900,000 —
70	Spese confidenziali per la repressione del malandrinaggio, per la ricerca ed estradizione degli imputati o condannati rifugiatisi all'estero ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza per il disarmo dei cittadini	3,000,000 —
71	Compensi a persone estranee all'Amministrazione per indagini riservate di pubblica sicurezza (Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1602)	300,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
72	Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza - Soprassoldo, trasporto ed altre spese per la truppa; indennità a carabinieri Reali, ad agenti di pubblica sicurezza e di altri corpi armati - Spese per la vigilanza aerea - Spese varie e occasionali in dipendenza di speciali servizi di ordine pubblico.	12,500,000 —
73	**Spese per l'impiego della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizi di speciale importanza** . . .	6,500,000 —
74	Spese per i confinati di polizia . Contributo pel funzionamento dei servizi pubblici nelle isole Tremiti . . .	10,000,000 —
75	Spese per l'esecuzione di provvedimenti amministrativi ed urgenti di pubblica sicurezza . . .	25,000 —
76	Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche - Spese d'impianto e di esercizio (legge 25 giugno 1913, n. 785, e Regio decreto 9 aprile 1928, n 941)	150,000 —
77	Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici straordinari prestati nell'interesse della pubblica sicurezza da ufficiali telegrafici o da altri, a richiesta delle autorità competenti, e rimborso di spese accessorie telegrafiche per telegrammi di Stato spediti in espresso per servizi di pubblica sicurezza .	700,000 —
78	Spese per il funzionamento di uffici di pubblica sicurezza, nonchè di stazioni e posti fissi di frontiera - Competenze fisse e variabili agli ufficiali, capi squadra e militi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale - Indennità di frontiera e di missione ai funzionari, impiegati, ufficiali ed agenti della forza pubblica e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale - Equipaggiamento - Casermaggio - Mezzi di trasporto - Acquisto e manutenzione di materiale vario - Fitto e manutenzione ordinaria di locali - Spese varie per la sistemazione della vigilanza al confino	23,000,000 —
79	Spese per il servizio di investigazione politica	20,000,000 —
		317,919,800 —

TITOLO II. — Spesa straordinaria.

Categoria I. — *Spese effettive.*

Spese generali.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
80	Retribuzioni e indennità temporanea mensile a personale straordinario e avventizio, compreso quello delle provincie redente (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694, e 23 ottobre 1927, n. 1966) - Retribuzioni per il servizio di copia ai cottimisti assunti con ferma temporanea (Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1794; art. 117 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084; articolo 61 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843) e indennità di buonuscita a quelli licenziati . .	360,000 —
81	**Stipendi e assegni vari agli ufficiali invalidi di guerra assunti in servizio dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 10 novembre 1924, n. 2044 (Spese fisse)**	515,000 —
		875,000 —

Spese per l'Amministrazione civile.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
82	**Annualità a favore del comune di Torino per estinzione del debito di lire 1,300,000, di cui alla Convenzione 15 marzo 1925, approvata con Regio decreto 16 aprile 1925, n. 640, per la permuta del fabbricato ex-Ospedale San Luigi con l'altro Curia Maxima per la sede dell'Archivio di Stato di** Torino (Spesa ripartita - Ottava delle 25 annualità) . .	80,015 —
83	**Assegnazioni vitalizie e sussidi alle famiglie dei morti per la causa nazionale e a danneggiati politici (Spese fisse).**	195,000 —
84	Assegnazioni vitalizie ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napolitane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1 e 7; legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2; e legge 18 luglio 1911, n. 850) (Spese fisse) .	286,500 —
85	**Assegnazioni vitalizie ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1, 2, 7 e 8; legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2; legge 18 luglio 1911, n. 850) (Spese fisse)** . . .	159,000 —
86	Somme da erogare a favore degli enti delle zone danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908, e dell'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » (Testo unico 19 agosto 1917, n. 1399; articolo 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922; Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1891, e 3 maggio 1920, n. 545; articolo 5 della legge 20	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	agosto 1921, n. 1178; Regi decreti 16 novembre 1921, numero 1705, 10 settembre 1923, n. 2220, e 22 giugno 1924, n. 1126; articolo 1 del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 86, e Regi decreti 5 aprile 1925, n. 712, 10 gennaio 1926, n. 56, 9 luglio 1926, n. 1594, 20 febbraio 1927, n. 376, e 14 giugno 1928. n 1556) (Spesa obbligatoria)	37,841,782 —
87	Rimborso all'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » della spesa sostenuta pel mantenimento di minorenni rimasti abbandonati in seguito al terremoto del 13 gennaio 1915 (Ultimo comma dell'articolo 4 del Regio decreto 14 gennaio 1915, n. 13, convertito nella legge 1° aprile 1915, numero 476)	50,000 —
88	Assegnazione occorrente per il pareggio dei bilanci dei comuni danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930 (Regio decreto 16 febbraio 1931, n. 167)	500,000 —
89	Contributi da corrispondersi ai comuni ed ai consorzi di comuni dell'Alto Adige, per la spesa del segretario comunale (Regio decreto 16 aprile 1925, n. 667) - Spese per l'istituzione in Bolzano e il funzionamento di uno speciale corso d'istruzione per i segretari comunali dell'Alto Adige	100,000 —
90	Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza	586,300 —
91	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle isole (articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586, art 2, comma 4°, del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132) (Spesa obbligatoria)	255,200 —
92	Contributo governativo per la costruzione del nuovo Ospedale di Venezia (Spesa ripartita) (ultima delle quattro annualità autorizzate col Regio decreto 28 febbraio 1930, n. 197)	3,000,000 —
93	Maggior interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni danneggiati da operazioni guerresche, per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (decreti Luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988, 18 maggio 1916, n. 743, 5 luglio 1917, n. 1162, 9 dicembre 1917, n. 1969, 14 luglio 1918, n. 954, 17 novembre 1918, n. 1740, 12 febbraio 1919, n. 218, e 18 maggio 1919, n. 843) (Spesa obbligatoria)	2,790,055 —
94	Contributo annuo al Governatorato di Roma per spese di rappresentanza e per l'esecuzione di opere pubbliche intese ad assicurare l'incremento edilizio, l'attuazione del piano regolatore, la sistemazione della viabilità, la conservazione e il miglioramento del patrimonio artistico e monumentale, nonchè di opere produttive occorrenti in dipendenza del continuo aumento della popolazione (art. 1 del Regio decreto 27 marzo 1927, n. 370) (Spesa ripartita - Sesta delle 25 annualità consolidate)	50,000,000 —
95	Contributo a favore dell'Istituto Romano di San Michele (Regio decreto 7 giugno 1928, n. 1353)	180,000 —
96	Somma da corrispondere all'Amministrazione provinciale e ai comuni della provincia di Zara, a pareggio dei rispettivi bilanci degli anni dal 1924 al 1932 per la parte delle spese obbligatorie (Regio decreto 23 aprile 1931, n. 490)	1,000,000 —
97	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi ai comuni nell'intento di sovvenzionare istituzioni di beneficenza aventi per iscopo il ricovero e la cura degl'infermi a' sensi del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 600 (Spesa ripartita - Quindicesima delle venticinque annualità)	250,000 —
98	Contributo a favore del comune di Napoli a sollievo delle spese per spedalità, previdenza ed assistenza pubblica (articolo 6 del Regio decreto 25 ottobre 1924, n. 1757) (Spesa ripartita - Nona delle dieci annualità)	2,000,000 —
99	Spese per il funzionamento dei seggi per le elezioni politiche (articolo 2, n. 1, del Regio decreto 14 settembre 1931, numero 1175)	*per memoria*
		99,273,852 —
	Spese per la sanità pubblica.	
100	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti o ad altri Istituti sui mutui concessi ai comuni, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle isole: *a)* all'interesse del 2 e del 3 per cento per provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 114, 115, 118, 120 e 122 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e l'articolo 3 del decreto Luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190; *b)* all'interesse del 2 per cento per la costruzione di opere igieniche in base	

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	al Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1704; agli articoli 1, 2 e 4 (comma 4°) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132, e al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3134 (Spesa obbligatoria)	2,249,800 —
101	Sussidi ai comuni per agevolare il trasporto e il rifornimento di acqua potabile in caso di bisogno in periodi di siccità, e sussidi in capitale ai comuni, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle isole, per facilitare l'esecuzione di opere igieniche e in sostituzione delle agevolezze consentite dagli articoli 2 e 5 della legge 25 giugno 1911, n. 856, e dall'art. 2 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132; nonchè per studi e provvedimenti aventi le predette finalità, comprese le spese per acquisto e messa in opera di trivelle o di altro materiale all'uopo occorrente (articoli 9 e 2 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132) (Spesa ripartita Nona delle dieci annualità) . .	525,000 —
102	Spese per l'applicazione delle disposizioni di facilitazione ai comuni per l'esecuzione di opere igieniche e la provvista d'acqua potabile.	60,000 —
103	Concorso dello Stato nei mutui contratti dai comuni e consorzi per l'esecuzione di opere igieniche e per la provvista di acqua potabile (Testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, Regi decreti 24 agosto 1919, n. 2021, 19 novembre 1921, numero 1704, 30 dicembre 1923, nn. 3132 e 3134, 29 luglio 1925, n. 1420, 3 giugno 1926, n. 1158, 20 febbraio 1927, n. 245, 30 ottobre 1927, n. 2143, legge 21 giugno 1928, n. 1582, e Regi decreti 27 aprile 1931, nn. 557 e 558) (Spesa obbligatoria) .	11,606,309 —
104	Contributo dello Stato a favore del comune di Palermo per spese di assistenza e di difesa sanitaria (Spesa ripartita - Articolo 10 del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 886 - Ottava delle dieci annualità - Articolo 1 del Regio decreto 5 dicembre 1928, n. 2636 - Quinta delle cinquanta annualità).	1,050,000 —
105	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie, istituzioni di beneficenza ed altri enti, al fine di provvedere alle opere per la costruzione o l'adattamento di speciali luoghi di cura destinati al ricovero di infermi di tubercolosi polmonare (articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231, e art. 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1276) (Spesa obbligatoria)	397,000 —
106	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie o loro consorzi, istituzioni di beneficenza, o da altri enti morali, al fine di provvedere alla costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma (articoli 1 e 2 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292) (Spesa obbligatoria)	2,000 —
		15,890,109 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di debiti.	
107	Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero dell'interno (legge 18 luglio 1911, n. 836) (Spesa ripartita - Dodicesima delle trentacinque annualità)	71,612 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali	160,023,008 —
Debito vitalizio	60,490,000 —
Spese per l'Amministrazione civile	88,595,500 —
Spese per la sanità pubblica	18,500,000 —
Spese per la sicurezza pubblica	317,919,800 —
Totale della categoria I della parte ordinaria	645,528,308 —

CAPITOLI Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	875,000 —
	Spese per l'Amministrazione civile	99,273,852 —
	Spese per la sanità pubblica	15,890,109 —
	Totale della categoria I della parte straordinaria	116,038,961 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di debiti	71,612 —
	Totale della parte straordinaria	116,110,573 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	761,567,269 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	71,612 —
	Totale generale	761,638,881 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

REGIO DECRETO 23 maggio 1932, n. 677.
Dimensioni massime dei pacchi postali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 72 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501, e successive modificazioni;

Visto l'art. 74 del testo unico dianzi citato, modificato dalla legge 21 marzo 1915, n. 300;

Visto l'art. 213, nn. 2 e 3, del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, modificato con l'art. 25 del decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 629, e col R. decreto 13 giugno 1929, n. 1063;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta l'opportunità di modificare il limite massimo delle dimensioni dei pacchi postali;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione per le poste e per i telegrafi;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono qualificati non ingombranti i pacchi postali di cui una delle dimensioni non superi un metro e la somma della lunghezza e del più grande giro, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, non superi metri 2,50.

Art. 2.

Sono qualificati ingombranti i pacchi che eccedono le dimensioni di cui al precedente articolo; essi però non possono superare metri 1,50 in lunghezza e metri 3 nella somma di questa e del più grande giro, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 321, foglio 45. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 maggio 1932, n. 678.
Pareggiamento della Scuola media di agricoltura « Stanga » di Cremona alle Regie scuole agrarie medie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il capo V del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;

Viste le domande del 16 marzo 1931 e 21 gennaio 1932 del presidente del Consiglio di amministrazione della Scuola

media di agricoltura « Stanga » di Cremona, per il pareggiamento della Scuola stessa alle Regie scuole agrarie medie, e gli atti istruttori sulle domande stesse;

Visto il parere favorevole della Sezione III del Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per il valore legale degli studi che vi si compiono, la Scuola media di agricoltura « Stanga » di Cremona è pareggiata alle Regie scuole agrarie medie, disciplinate dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 321, foglio 31. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 maggio 1932, n. 679.

Caratteristiche tecniche e termini di validità dei francobolli speciali di propaganda per la Società nazionale « Dante Alighieri ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e modificato col R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257;

Visto il R. decreto 28 febbraio 1930, n. 172, che autorizza la emissione di speciali francobolli di propaganda per la Società nazionale « Dante Alighieri »;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I francobolli speciali di propaganda per la Società nazionale « Dante Alighieri » sono emessi, con riproduzione a sistema fotocalcografico e su carta filigranata, nelle due seguenti serie:

A) Serie per l'affrancatura delle corrispondenze in genere che comprende i valori da:

1° L. 0,10 nel colore bruno, riproducente l'effigie di Giovanni Boccaccio;

2° L. 0,15 nel colore verde nero, riproducente l'effigie di Nicolò Macchiavelli;

3° L. 0,20 nel colore rosso, riproducente l'effigie di Fra Paolo Sarpi;

4° L. 0,25 nel colore verde, riproducente l'effigie di Vittorio Alfieri;

5° L. 0,30 nel colore bruno, riproducente l'effigie di Ugo Foscolo;

6° L. 0,50 nel colore violetto, riproducente l'effigie di Giacomo Leopardi;

7° L. 0,75 nel colore rosso, riproducente l'effigie di Giosuè Carducci;

8° L. 1,25 nel colore bleu, riproducente l'effigie di Carlo Botta;

9° L. 1,75 nel colore arancio, riproducente l'effigie di Torquato Tasso;

10° L. 2,75 nel colore verde nero, riproducente l'effigie di Francesco Petrarca;

11° L. 5 + 2 nel colore rosso scuro, riproducente l'effigie di Ludovico Ariosto;

12° L. 10 + 2,50 nel colore verde bronzo, riproducente l'effigie di Danto Alighieri.

B) Serie per la sopratassa di posta aerea che comprende i valori da:

1° L. 0,50 nel colore bruno, riproducente la macchina volante di Leonardo da Vinci;

2° L. 1 nel colore viola, riproducente Leonardo da Vinci;

3° L. 3 nel colore rosso sanguigno, riproducente Leonardo da Vinci;

4° L. 5 nel colore verde, riproducente Leonardo da Vinci;

5° L. 7,70 + 2 nel colore bleu, riproducente la macchina volante;

6° L. 10 + 2,50 nel colore ardesia, riproducente Leonardo da Vinci.

Nei francobolli della serie per l'affrancatura delle corrispondenze in genere il ritratto ed il nome di ogni personaggio figurano racchiusi in un rettangolo, con a sinistra lo Stemma italiano ed a destra l'indicazione del valore, di tonalità scura su fondo bianco. Ai lati due Fasci Littori, con la scure in basso rivolta verso l'esterno.

Nella parte superiore, in una fascia, risulta la leggenda « Poste italiane » e in basso la dicitura « Società nazionale Dante Alighieri », che occupa tutta la lunghezza del francobollo.

Nei valori da L. 0,10 - 0,20 - 1,25 1,75 - 2,75 e 10 + 2,50 figurano ornati simmetrici decorativi che ricordano lo stile fiorentino; negli altri valori invece risultano motivi simmetrici decorativi che rappresentano foglie d'alloro e volute geometriche.

Inoltre lo stemma di Stato e l'indicazione del valore sono chiusi in un esagono, nei primi dei detti valori, ed in un ottagono nei rimanenti.

Nel margine inferiore appare la scritta « Officina Carte Valori Roma ».

Nei francobolli per la sopratassa di posta aerea, quelli da L. 0,50 e 7,70 + 2 riproducono la « macchina volante di Leonardo »; a sinistra, tale dicitura ed al disotto della medesima la leggenda « Società nazionale Dante Alighieri »; a destra, in basso, l'indicazione del valore, in alto lo Stemma italiano e tra lo Stemma ed il valore la dicitura « Italia Posta Aerea »; gli altri quattro presentano il ritratto di Leonardo da Vinci, visto di faccia e racchiuso in un rettangolo, il quale contiene inoltre la riproduzione della macchina volante di Leonardo, circoscritta da una aureola di luce e la leggenda « Piglierà il suo primo volo empiendo l'Universo di stupore (Leonardo) ». Ai lati del rettangolo figurano a sinistra lo Stemma italiano, la dicitura « Italia Posta Aerea » e l'indicazione del valore con l'eventuale soprapprezzo, a destra la leggenda « Società nazionale Dante Alighieri », e di nuovo l'indicazione del valore con l'eventuale soprapprezzo.

In tutti i sei valori della serie risulta, nel margine inferiore, la leggenda « Off. Carte-Valori Roma ».

Art. 2.

I francobolli speciali, di cui al presente decreto, saranno venduti fino al 31 dicembre 1932 e saranno validi fino a tutto il 31 gennaio 1933. Essi non saranno ammessi al cambio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 321, foglio 44. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 maggio 1932, n. **680**.

Norme per il reclutamento e per le promozioni nei diversi gradi del personale dei computisti del Corpo Reale del genio civile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico ed economico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 12 giugno 1931, n. 915, che approva i ruoli del personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici ed istituisce il ruolo dei computisti del Corpo Reale del genio civile;

Riconosciuta la necessità di emanare le norme per il reclutamento e per le promozioni nei diversi gradi del personale dei computisti del Corpo Reale del genio civile;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Il personale del ruolo organico dei computisti (gruppo *B*), di cui alla tabella allegata al R. decreto 12 giugno 1931, numero 915, attende presso gli Uffici e le Sezioni autonome del Genio civile al servizio contabile, sotto la diretta sorveglianza dei capi degli Uffici e delle Sezioni predette.

Art. 2.

Al personale del ruolo organico dei computisti del Genio civile per tutto quanto riguarda lo stato giuridico ed economico si applicano le disposizioni dei ruoli di gruppo *B* del Genio civile.

Art. 3.

Le ammissioni nel grado iniziale del ruolo dei computisti sono effettuate mediante concorso per esami fra i candidati che risultino provvisti di diploma di abilitazione del corso superiore di Regio istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria), di diploma di licenza rilasciato dai Regi istituti commerciali (perito e ragioniere commerciale) conseguiti ai termini degli attuali ordinamenti scolastici, oppure di diploma di Regio istituto tecnico (sezione ragioneria), conseguito in base agli ordinamenti scolastici anteriori.

Sono riconosciuti validi i titoli corrispondenti rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico.

Art. 4.

L'esame di concorso per l'ammissione a computista aggiunto in prova nel Corpo Reale del genio civile ha luogo in Roma e consta di tre prove scritte e di una orale da tenersi in giorni diversi.

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1° Nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo;

2° Principî di economia politica e di scienza delle finanze;

3° Computisteria - Ragioneria delle aziende pubbliche e private - Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato.

Sono oggetto delle prove orali, oltre le materie delle prove scritte, anche le seguenti:

1° Nozioni di diritto costituzionale e corporativo;

2° Nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici al centro ed alla periferia.

Art. 5.

I vincitori del concorso di cui all'art. 3 sono nominati computisti aggiunti in prova e conseguiranno la nomina a computisti aggiunti se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del R. decreto 1° gennaio 1926, n. 46, conseguono la nomina a computista aggiunto.

Art. 6.

Le promozioni a computista principale (grado 9°) sono conferite per un terzo dei posti mediante esame di concorso per merito distinto e per due terzi mediante esame di idoneità.

Sono ammessi agli esami di merito distinto ed agli esami di idoneità gli impiegati i quali alla data del decreto che indice gli esami di concorso abbiano compiuto rispettivamente otto o dieci anni di servizio effettivo nel grado di computista e di computista aggiunto, compreso il servizio di prova, e che a giudizio del Consiglio di amministrazione abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Agli effetti dell'ammissione ai concorsi di merito distinto e di idoneità, il servizio prestato presso qualsiasi Amministrazione statale è valutato come segue, ma, in ogni caso, per non più di quattro anni:

a) per intero, se prestato nei ruoli dei gruppi *A* e *B*;

b) per due terzi, se prestato nei ruoli del gruppo C.

Art. 7.

Gli esami per merito distinto per la promozione a computista principale hanno luogo in Roma e consteranno di quattro prove scritte e di una orale.

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1° Nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo;

2° Principî di economia politica e scienza delle finanze;
3° Computisteria - Ragioneria delle aziende pubbliche e private - Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato, con particolare riguardo ai servizi dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici;
4° Nozioni di diritto costituzionale e corporativo.

Una delle prove scritte avrà carattere pratico su materie attinenti ai servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

La prova orale verterà sulle materie indicate per le prove scritte.

Art. 8.

Gli esami di idoneità per la promozione a computista principale hanno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale.

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:
1° Nozioni di diritto civile, commerciale, costituzionale, amministrativo, corporativo;
2° Nozioni di economia politica e di scienza delle finanze;
3° Computisteria e ragioneria delle aziende pubbliche e private - Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato, con particolare riguardo ai servizi dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

Una delle prove scritte avrà carattere pratico su materie attinenti ai servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

La prova orale verterà sulle materie indicate per le prove scritte.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, nominata per ogni concorso con decreto del Ministro, è composta sia per gli esami di ammissione a computista aggiunto in prova che per quelli di promozione per merito distinto e per idoneità a computista principale, di un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici di grado non inferiore al 5°, presidente, di due funzionari dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici di grado non inferiore al 7°, di un funzionario delle Ragionerie centrali di grado non inferiore al 7°, e di un ingegnere capo del Genio civile.

Un funzionario amministrativo di grado non inferiore al 9° ha le funzioni di segretario.

Art. 10.

Per quanto riguarda il procedimento degli esami saranno osservate le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Art. 11.

Le funzioni del Consiglio di amministrazione del nuovo ruolo dei computisti, anche per l'attuazione delle disposizioni transitorie contenute nel presente decreto, sono disimpegnate dal Consiglio di amministrazione per il personale del Corpo Reale del genio civile e per quello di custodia delle opere idrauliche e di bonifica.

CAPO II.

Disposizioni transitorie.

Art. 12.

Nella prima applicazione del ruolo organico dei computisti del Genio civile potrà in esso far passaggio il personale già in servizio appartenente al gruppo *B* del Genio civile che ne faccia domanda ed abbia disimpegnato o disimpegni da almeno un anno alla data del presente decreto mansioni di carattere contabile e che ne sia riconosciuto meritevole dal Consiglio d'amministrazione, il quale, valutate le domande presentate, i requisiti ed i titoli degli aspiranti, formerà apposita graduatoria di coloro che possono essere prescelti. Le domande di passaggio dovranno dagli aspiranti essere presentate entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. La condizione che l'aspirante abbia disimpegnato o disimpegni da almeno un anno le mansioni di carattere contabile dovrà risultare da apposita attestazione da rilasciarsi dal capo d'ufficio il quale dovrà anche esprimere il giudizio sulla idoneità o meno dell'aspirante al passaggio nel ruolo dei computisti.

Il personale predetto ritenuto meritevole verrà collocato nel ruolo dei computisti nello stesso grado e con la stessa anzianità di cui era provvisto nel ruolo di provenienza.

I posti di grado superiore all'undecimo che successivamente rimangono vacanti potranno essere conferiti mediante concorso per titoli, e previo consenso delle Amministrazioni interessate, ai funzionari di gruppo *A* e *B* di altre Amministrazioni provvisti di titolo di studio di cui all'art. 3 e che abbiano nell'ultimo quinquennio riportato la qualifica di « ottimo ». I funzionari anzidetti dovranno rivestire nei ruoli delle Amministrazioni di provenienza il medesimo grado cui si riferiscono i posti messi a concorso.

Sarà considerato, nel concorso di cui al comma precedente, titolo di preferenza l'aver appartenuto all'Amministrazione dei lavori pubblici ovvero l'essere adibito a mansioni contabili presso l'Amministrazione stessa.

I funzionari prescelti verranno collocati nel ruolo dei computisti nello stesso grado e con l'anzianità raggiunta nei ruoli di provenienza dopo il personale proveniente dai ruoli del Genio civile di cui ai primi due commi.

La Commissione esaminatrice del concorso, per titoli di cui al terzo comma del presente articolo sarà nominata dal Ministro per i lavori pubblici e composta di un funzionario amministrativo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici di grado non inferiore al 5°, presidente, di un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici di grado non inferiore al 7°, e di un funzionario delle Ragionerie centrali di grado non inferiore al 7°.

Un funzionario di grado non inferiore al 9° dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici avrà le funzioni di segretario.

Art. 13.

Dopo che siasi provveduto all'applicazione dell'art. 12, il primo concorso per esami da indirsi pei posti vacanti nel grado undecimo del ruolo dei computisti sarà riservato al personale che appartiene almeno dal 18 dicembre 1930 ai ruoli di gruppo *C* delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, e che abbia disimpegnato le funzioni proprie del ruolo dei computisti, nonchè al personale che presti servizio ininterrotto almeno dal 31 dicembre 1928 presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista ed altra non di ruolo, comunque denominata, esclusa quella di salariato e che abbia esercitato alla data del 18 dicembre 1930 le funzioni proprie del gruppo e del ruolo dei computisti. La condizione che l'aspirante abbia disimpegnato le funzioni proprie del ruolo dei computisti dovrà risultare da apposita attestazione da rilasciarsi dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze si trova l'aspirante.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Per i candidati di cui al presente articolo si prescinde dal limite massimo di età, ma è necessario il possesso alla data del 18 dicembre 1930 del diploma di licenza di una Regia scuola media superiore, escluso quello rilasciato da Regie scuole di istruzione artistica.

Sono riconosciuti validi i titoli corrispondenti rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico.

Le materie su cui si svolgeranno gli esami per i posti messi a concorso in base al primo comma del presente articolo sono quelle indicate nell'art. 4.

La Commissione esaminatrice sarà nominata e composta giusta le disposizioni dell'art. 9.

Art. 14.

I posti messi a concorso in base all'art. 13 sono conferiti:

1° sino al raggiungimento delle proporzioni stabilite dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, in rapporto al totale dei posti del ruolo, ai candidati che siano invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale;

2° in ragione dei quattro quinti dei rimanenti, ai candidati che siano ex combattenti compresi quelli che abbiano preso parte ai fatti d'arme nelle Colonie italiane o nelle località indicate nell'art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284, oppure siano orfani o vedove non rimaritate o sorelle nubili di caduti in guerra o per la causa nazionale;

3° per l'altro quinto, unitamente a quelli di cui ai precedenti numeri 1 e 2 che eventualmente restino disponibili, agli altri candidati.

Le nomine ai posti messi a concorso sono conferite nell'ordine di graduatoria formata in base alle votazioni riportate e con la osservanza del disposto degli articoli 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, e delle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 15.

I vincitori del concorso di cui all'art. 13 che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno la nomina a computista aggiunto (grado 11°).

Lo stesso trattamento è esteso al personale che all'atto in cui ottenga la nomina in applicazione dello stesso art. 13 appartenga ad altro ruolo.

Coloro che non si trovino nelle condizioni stabilite dalle disposizioni suindicate dovranno prestare il prescritto periodo di prova.

Ai fini della determinazione dell'assegno personale eventualmente spettante, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 26 luglio 1925, n. 1256, modificato con l'art. 2 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, al personale non di ruolo che consegua la nomina a computista aggiunto in applicazione dell'art. 13, la retribuzione del personale medesimo è computata nell'importo in godimento al 1° dicembre 1930.

Le nomine in ruolo da conferire nel grado di computista aggiunto ai sensi dell'art. 14 non hanno alcun effetto retroattivo.

Art. 16.

Sono dispensati dagli esami per la promozione a computista principale quei funzionari dei gruppi *A* e *B* i quali alla data del loro passaggio nel ruolo dei computisti del Genio civile di cui all'art. 12 non erano tenuti, secondo le disposizioni vigenti pei ruoli di provenienza, a sostenere esame di merito distinto o di idoneità per le promozioni negli stessi ruoli di provenienza.

Fino a quando i funzionari dei gruppi *A* e *B* dispensati dagli esami per la promozione a computista principale di cui al comma precedente non siano stati promossi al grado 9° oppure non siano stati dichiarati impromovibili dal Consiglio di amministrazione, non potranno conferirsi promozioni a computista principale in base agli esami stabiliti col comma primo del precedente articolo 6.

I funzionari dei gruppi *A* e *B* dispensati dagli esami per la promozione a computista principale che vengano dichiarati impromovibili dal Consiglio di amministrazione potranno, peraltro, partecipare agli esami di concorso per merito distinto o di idoneità e conseguire la promozione ove li superino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 321, foglio 90. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 giugno 1932, n. 681.
Attribuzione al Ministero dei lavori pubblici dei servizi relativi alla costruzione di ospedali, cimiteri, locali di isolamento, acquedotti ed altre opere igieniche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 maggio 1931, n. 544, relativo al concentramento nel Ministero dei lavori pubblici dei servizi relativi alla esecuzione di opere pubbliche;

Veduto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° luglio 1932-X, sono attribuiti alla competenza del Ministero dei lavori pubblici i servizi concernenti la costruzione, sia a totale carico dello Stato sia mediante contributi o sussidi, di ospedali, cimiteri, locali di isolamento, acquedotti — esclusi quelli rurali — fognature, preventori, tubercolosari ed altre opere igieniche.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 321, foglio 105. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 aprile 1932.
Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto nazionale di previdenza Umberto I, in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 giugno 1931-IX, col quale furono sciolti l'Ufficio di presidenza, il Consiglio d'amministrazione, il Collegio dei sindaci dell'« Istituto nazionale fascista di previdenza Umberto I » con sede in Roma, e fu nominato, in qualità di Regio commissario, il dott. Ugo Maceratini, fiduciario nazionale dell'Associazione degli addetti alle Aziende industriali dello Stato, per la durata di mesi tre, coi poteri dell'Ufficio di presidenza del Consiglio di amministrazione dell'Ente;
Visto il successivo R. decreto 5 novembre 1931-X, col quale i poteri affidati al predetto Regio commissario furono prorogati di mesi sei, a decorrere dal 16 ottobre 1931-IX;
Considerato che il predetto Regio commissario non ancora ha potuto assolvere il mandato conferitogli, per la riorganizzazione di tutti i servizi e che, pertanto, rendesi necessario concedere una ulteriore proroga dei poteri predetti;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono prorogati di mesi sei — a decorrere dal 16 aprile 1932-X — i poteri conferiti al dott. Ugo Maceratini, in qualità di Regio commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Istituto nazionale di previdenza Umberto I, con sede in Roma.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1932 - Anno X
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 338. — BETTAZZI.

(3739)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1932.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Mario Monti di Alberto.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Mario Giuseppe Baldassarre Monti, nato a Bologna il 6 luglio 1899 da Alberto e da Maria Fortunati, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge suddetto;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Mario Monti il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 31 maggio 1932 del Consiglio di Stato (sezione prima), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito al predetto sig. Mario Giuseppe Baldassarre Monti il riacquisto della cittadinanza italiana.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(3744)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1932.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Maria Sacchi fu Giovanni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Maria Sacchi, nata a Moglia (Mantova) il 14 luglio 1898 da Giovanni e da Giuseppina Scarduelli, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Maria Sacchi il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 31 maggio 1932 del Consiglio di Stato (sezione prima), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Maria Sacchi il riacquisto della cittadinanza italiana.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(3745)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1932.
Riconoscimento a parte del territorio del comune di Castel San Pietro Emilia ed a quello della spiaggia di Camaiore delle caratteristiche di stazione di cura, soggiorno o turismo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le istanze delle Amministrazioni comunali di Castel San Pietro Emilia, Camaiore, Viareggio, Forte dei Marmi, Pietrasanta, ed Acireale;

Udito il parere delle Giunte provinciali amministrative di Bologna, Lucca e Catania, del Commissario del turismo e del Consiglio centrale delle stazioni di cura;

Veduto il R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, modificato col R. decreto-legge 2 luglio 1931, n. 1242;

Decreta:

1. — Sono riconosciute, ad ogni conseguente effetto, le caratteristiche di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, alla parte del territorio del comune di Castel San Pietro Emilia e precisamente a quella nella quale si trovano due sorgenti di acque minerali, una solforosa e l'altra salsoiodica, delimitata da apposita planimetria, nonchè al territorio litoraneo del comune di Camaiore delimitato dalla planimetria allegata alla deliberazione 18 maggio p. p.

2. — Le Aziende autonome delle stazioni di soggiorno di Viareggio, Forte dei Marmi e Pietrasanta sono unificate nell'Azienda autonoma della Riviera della Versilia, alla quale resta aggregato il territorio del comune di Camaiore di cui al precedente n. 1.

3. — È autorizzata nel territorio della stazione di cura, soggiorno e turismo di Acireale l'applicazione delle speciali contribuzioni a carico di coloro che si giovino degli svaghi e dei trattenimenti della stazione stessa: la misura di dette contribuzioni non potrà eccedere la metà della tariffa massima fissata dall'art. 20 del R. decreto 12 agosto 1926, numero 1615.

I Prefetti delle provincie di Bologna, Lucca e Catania sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 giugno 1932 - Anno X

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

p. Il Ministro per l'interno: ARPINATI.

(3740)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1932.

Denaturante stabilito per l'alcool etilico da impiegare nell'industria della preparazione degli inchiostri per timbri e per stampa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 19 del testo unico di legge sugli spiriti approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;

Visto gli articoli 118 e seguenti del regolamento sugli spiriti 25 novembre 1909, n. 762;

Visto il R. decreto 30 ottobre 1910, n. 813, che ammette l'industria degli inchiostri per timbri a fruire delle agevolezze consentite all'alcool denaturato;

Ritenuta la necessità di rivedere la composizione del denaturante di cui fu autorizzato l'impiego con il decreto Ministeriale 15 dicembre 1910, n. 13265, e di estendere altresì l'agevolezza agli inchiostri per stampa;

Sentito il Laboratorio chimico delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

Il decreto Ministeriale 15 dicembre 1910, n. 13265, è abrogato.

Art. 2.

L'alcool da usarsi in esenzione da imposta nella preparazione degli inchiostri per timbri e per stampa potrà essere adulterato o col denaturante generale o mediante aggiunta, ad ogni ettolitro di spirito, dei seguenti ingredienti:

benzolo greggio . . . . litri 1
olio di acetone . . . . » 2,500

Art. 3.

La miscela di litri 1 di benzolo e di litri 2,500 di olio di acetone sarà fornita dal Laboratorio denaturanti di Milano al prezzo di L. 32.

Art. 4.

Le fabbriche di inchiostri per timbri e per stampa che intenderanno avvalersi delle disposizioni del presente decreto dovranno essere sottoposte alla vigilanza saltuaria da parte della Finanza ed ottemperare non solo alle norme stabilite dal regolamento, ma anche alle altre che, caso per caso, saranno prescritte dagli Uffici tecnici di finanza nell'interesse della vigilanza fiscale.

Roma, addì 14 giugno 1932 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

(3743)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1932.

Proroga della straordinaria gestione dell'Opera pia « Ospedale civile » di Vicenza.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 25 febbraio u. s., col quale si assegnava il termine di mesi tre, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'Opera pia « Ospedale civile » con sede in Vicenza;

Vista la proposta del Prefetto;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario una proroga del termine assegnatogli;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario, per il compimento dei suoi lavori, è prorogato fino al 30 giugno 1932-X.

Il prefetto di Vicenza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 giugno 1932 - Anno X

p. Il Ministro: ARPINATI.

(3752)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1932.

Istituzione di un Ufficio nazionale per il collocamento gratuito degli addetti all'industria dello spettacolo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro, modificato dal R. decreto 9 dicembre 1929, n. 2333;

Visto il R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3222, contenente le relative norme di attuazione, modificato dal R. decreto 9 dicembre 1929, n. 2393, e 10 luglio 1930, n. 1190;

Riconosciuta la opportunità di disciplinare il collocamento degli addetti alle industrie dello spettacolo;

Viste le proposte concordate delle Confederazioni competenti;

Sentita la Corporazione dello spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

È istituito un Ufficio nazionale per il collocamento gratuito di tutte le categorie di prestatori d'opera inquadrate nelle Associazioni professionali dipendenti dalla « Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dello spettacolo ».

L'Ufficio ha sede in Roma presso la Federazione medesima

Art. 2.

Al detto Ufficio è preposta una Commissione amministrativa presieduta, in conformità dell'art. 2 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, dal Segretario del P.N.F. o da un suo delegato e composta di sei membri, tre designati dall'Associazione nazionale fascista delle industrie dello spettacolo e tre dalla Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dello spettacolo.

Le singole designazioni sono soggette alla ratifica del Ministero a norma dell'art. 6 del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3222.

Art. 3.

Con deliberazione della Commissione amministrativa potranno essere istituite sezioni dell'Ufficio nazionale nelle seguenti città: Torino, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Palermo.

La circoscrizione di ciascuna di tali sezioni sarà stabilita dalla stessa Commissione.

Art. 4.

Alle spese occorrenti per l'impianto e il funzionamento dell'Ufficio si provvede nei modi previsti dal R. decreto-legge 19 novembre 1931, n. 1615.

Art. 5.

La decorrenza dell'obbligo per i datori di lavoro di assumere i prestatori d'opera addetti alle industrie dello spettacolo per il tramite dell'Ufficio, di cui all'art. 1 del presente decreto, è fissata per il 1° ottobre 1932.

L'obbligo stesso vige anche nel caso — previsto dall'art. 22 del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3222, modificato dal R. decreto 10 luglio 1930, n. 1190 — che l'assunzione avvenga per un periodo di tempo inferiore ad una settimana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 giugno 1932 - Anno X

Il Ministro: BOTTAI.

(3749)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1932.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cooperativa agricola « S. Carlo » di Mazzara per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, 3° comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che la Cooperativa agricola « S. Carlo » di Mazzara fu autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del Regio decreto-legge predetto, nel territorio dello stesso Comune, quale ente intermediario della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con provvedimento della Sezione medesima del 6 novembre 1928, ai sensi dell'art. 33 delle norme regolamentari sopra menzionate;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con nota 3 giugno 1932, n. 7560, in seguito alla fusione di detto ente con la Cooperativa agricola « Il Risorgimento » di Mazzara;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario già concessa alla Cooperativa agricola « S. Carlo » di Mazzara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 giugno 1932 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(3751)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1932.

Tassa di duplicazione dei buoni postali fruttiferi smarriti, sottratti o distrutti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 26 dicembre 1924, numero 2106, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1241, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il decreto interministeriale del 5 maggio 1930, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 18 giugno 1930, col quale è stato approvato l'ordinamento sul servizio dei buoni postali fruttiferi;

Ritenuta l'opportunità di disporre che la tassa di duplicazione dei buoni postali fruttiferi dichiarati smarriti, sottratti o distrutti, venga riscossa all'atto stesso della presentazione della domanda di duplicazione, anzichè al momento della consegna dei buoni duplicati;

Sentito il Comitato centrale dei buoni ed il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 14 e 18 dell'ordinamento sul servizio dei buoni postali fruttiferi approvato col decreto interministeriale 5 maggio 1930, sono così modificati:

Art. 14. — Il buono smarrito, sottratto o distrutto viene duplicato su domanda del titolare o del suo rappresentante legale.

L'interessato deve denunciare ad un ufficio postale lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione del titolo con dichiarazione scritta, datata e firmata, dalla quale risultino le circostanze di fatto che abbiano accompagnato l'evento.

L'ufficio, accertata l'identità personale del denunciante, e, quando ne sia il caso, anche la sua qualità di rappresentante legale, gli fa riempire apposita domanda, riscuotendo la tassa di duplicazione stabilita nella misura seguente:

per ciascun buono dei tagli da L. 100 e 500 . . L. 1
per ciascun buono del taglio da L. 1000 . . . » 3
per ciascun buono degli altri tagli . . . . . » 5

con un massimo di L. 50 per ogni richiesta.

L'ufficio converte l'importo della tassa in francobolli, da applicarsi sul modulo della domanda e da annullarsi col bollo a data, ed invia la domanda e la dichiarazione predetta all'Amministrazione centrale, con le sue eventuali osservazioni, curando di allegare alla domanda la matrice del buono.

Quando trattasi di buoni emessi da uffici diversi da quelli per il cui tramite si domanda la duplicazione, la matrice sarà richiesta dalla Direzione generale delle poste e dei telegrafi, prima di provvedere alla duplicazione.

Art. 18. — L'Amministrazione centrale delle poste spedisce il buono duplicato, accompagnato da apposito modulo, all'ufficio richiedente, perchè ne eseguisca la consegna all'interessato verso ricevuta sul modulo stesso e previo accertamento della identità personale.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° luglio 1932-X.

Roma, addì 27 maggio 1932 - Anno X

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

(3750)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-142 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Perko Giuseppe fu Antonio e fu Komel Maria, nato a Gorizia il 2 marzo 1893 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Perco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Perko Maria di Bartolomeo Kenda, nata a Gracova il 2 febbraio 1902, moglie;
Perko Ernesto, nato a Gracova il 12 gennaio 1922, figlio;
Perko Bruno, nato a Gracova il 16 ottobre 1923, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3447)

N. 50-141 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Perko Clemente fu Stefano e fu Maria Cicuta, nato a Gorizia il 6 aprile 1885 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Perco ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3448)

N. 50-140 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Perko Riccardo fu Francesco e di Anna Bregant, nato a Gorizia il 28 febbraio 1905 e residente

a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Perco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Perko Emilio fu Francesco, nato a Gorizia il 29 novembre 1912, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3449)

N. 50-139 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Perko Giovanni fu Giovanni e di Orsola Korsic, nato a Gorizia il 23 maggio 1869 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Perco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Perko Emilia fu Giuseppe Moderc, nata a San Martino di Quisca il 22 aprile 1888, moglie;
Perko Erminia, nata a Gorizia il 7 giugno 1925, figlia;
Perko Vida, nata a Strnisce il 16 marzo 1920, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3450)

N. 50-245 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Perko Pietro fu Gasparo e di Luznik Caterina, nato a Gorizia il 28 giugno 1875 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Perco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Perko Giuseppina fu Pietro Danevcic, nata a Gorizia il 4 febbraio 1877, moglie;
Perko Stefania, nata a Gorizia il 28 agosto 1907, figlia;
Perko Gabriella, nata a Gorizia il 31 marzo 1909, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 29 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3451)

N. 50-244 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Perko Giuseppe fu Biagio e di Teresa Vogric, nato a Gorizia il 24 novembre 1891 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Perco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Perko Rosa fu Giuseppe Sturm, nata a Gorizia il 24 settembre 1897, moglie;
Perko Valda, nata a Gorizia il 16 luglio 1924, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 29 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3452)

N. 50-243 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Mi-

nisteriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Perko Francesco fu Stefano e della fu Maria Bregant, nato a Gorizia il 30 novembre 1882 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Perco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Perko Giorgina fu Antonio Bregant, nata a Gorizia il 10 aprile 1888, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 29 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3453)

N. 50-242 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Perko Francesco fu Biagio e di Vogric Teresa, nato a Gorizia il 9 maggio 1902 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Perco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Perko Ermenegilda fu Pietro Svecerie, nata a Gorizia il 23 ottobre 1902, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 29 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3454)

N. 50-241 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Perko Giovanni fu Antonio e di Bregant Agostina, nato a Gorizia il 14 febbraio 1878 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Perco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Perko Giovanna di Giovanni Zorzenon, nata a Capriva il 28 aprile 1887, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 29 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3455)

N. 50-240 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Perko Giuseppe fu Domenico e della fu Marega Anna, nato a Gorizia il 18 marzo 1886 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Perco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Perko Rosalia di Angelo Zandomeni, nata a Gorizia il 10 marzo 1890, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 29 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3456)

N. 50-125 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Peloz Giuseppe di Giuseppe e di Carolina Travizan, nato a Gorizia il 20 febbraio 1897 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pelos ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Peloz Maria di Michele Zivec, nata a Gorizia il 20 febbraio 1897, moglie.
Peloz Maria, nata a Gorizia il 15 novembre 1923, figlia;
Peloz Giovanni, nato a Gorizia il 12 agosto 1927, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3157)

N. 50-126 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Peloz Giovanni di Giuseppe e di Coglot Orsola, nato a Gorizia il 24 giugno 1892 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pelos ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Peloz Caterina di Luigi Nemec, nata a Gorizia il 25 novembre 1895, moglie;
Peloz Edvino, nato a Gorizia il 18 maggio 1922, figlio;
Peloz Stanislao, nato a Gorizia il 1° maggio 1925, figlio;
Peloz Gabriele, nato a Gorizia il 20 agosto 1927, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3458)

N. 50-127 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Peloz Giuseppe di Giuseppe e di Orsola Coglot, nato a Gorizia l'11 maggio 1895 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pelos ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Peloz Giustina di Antonio Bostjancic, nata a Gorizia il il 26 settembre 1895, moglie;
Peloz Lina, nata a Gorizia il 9 dicembre 1921, figlia;
Peloz Camillo, nato a Gorizia il 24 novembre 1923, figlio;
Peloz Miroslao, nato a Gorizia il 4 marzo 1926, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3459)

N. 50-128 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Peloz Rosalia fu Francesco e di Maria Ferletic, nata a Gorizia il 2 giugno 1911 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pelos ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Peloz Attilia, nata a Gorizia il 13 giugno 1912, sorella;

Peloz Emilio, nato a Gorizia il 1° dicembre 1913, fratello;

Peloz Giuseppe, nato a Gorizia il 19 marzo 1915, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3460)

N. 50-129 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Peloz Domenico di Giuseppe e di Travizan Carolina, nato a Gorizia il 22 dicembre 1893 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pelos ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Peloz Rosa fu Francesco Nemec, nata a Gorizia il 2 marzo 1894, moglie;

Peloz Slavica, nata a Gorizia il 6 aprile 1919, figlia;

Peloz Milano, nato a Gorizia l'11 dicembre 1921, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3461)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha inviato alla Presidenza della Camera dei deputati con lettera in data 21 giugno 1932, il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 2 maggio 1932, n. 606, che approva le Convenzioni stipulate con le Società « Florio », « S. Marco » e « Eolia », per l'assicurazione delle navi addette ai servizi marittimi sovvenzionati esercitati dalle dette Società, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 giugno 1932.

(3753)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Trentaquattresimo elenco dei decreti Ministeriali di concessioni minerarie emanati in virtù del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 12 febbraio 1932, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 234, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 7 maggio 1932, n. 7006, lib. 1, vol. 15, col quale al comm. dott. Giovanni Battista Ghizzoni, domiciliato elettivamente a Ponte dell'Olio, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « Bernino » nel territorio del comune di Ponte dell'Olio, provincia di Piacenza. Estensione ettari 3.82.70.

Decreto Ministeriale 12 febbraio 1932, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 244, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 28 maggio 1932, n. 7557, lib. 1, vol. 16, col quale al signor Vittorio Sgaravatti, domiciliato a Saonara è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare e utilizzare l'acqua termo-minerale della sorgente sita in località « Cimitero » in comune di S. Pietro Montagnon, provincia di Padova. Estensione ettari 1.36.20.

Decreto Ministeriale 17 marzo 1932, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 265, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 12 maggio 1932, n. 7119, lib. 1, vol. 15, col quale alla Società anonima Ceramica Industriale Cagliari, con sede in Cagliari, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare il giacimento di caolino sito in località « Bruncu Idus » nel territorio del comune di Furtei, provincia di Cagliari. Estensione ettari 3.83.

Decreto Ministeriale 5 aprile 1932, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 267, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 12 maggio 1932, n. 7120, lib. 1, vol. 15, col quale alla Società anonima Ceramica Industriale Cagliari, con sede a Cagliari, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di caolino siti in località « Pranu Sa Scova », comune di Furtei, provincia di Cagliari. Estensione ettari 18.20.36.

Decreto Ministeriale 5 aprile 1932, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 266, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 18 aprile 1932, n. 7302, lib. 1, vol. 15, col quale alla Società anonima Ceramica Industriale Cagliari, con sede a Cagliari, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di caolino siti in località « Costa Sa Tiria » nel territorio del comune di Furtei, provincia di Cagliari. Estensione ettari 16.04.20.

Decreto Ministeriale 5 aprile 1932, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 268, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 18 maggio 1932, n. 7303, lib. 1, vol. 15, col quale la concessione della miniera lignitifera denominata « Sirai », sita in comune di Serbariu, provincia di Cagliari, è confermata fino all'8 ottobre 1934 alla Società Anonima Bacu Abis, con sede in Roma. Estensione ettari 634.786.

Decreto Ministeriale 8 aprile 1932, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 332, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 28 maggio 1932, n. 7547, lib. 1, vol. 16, col quale la concessione della miniera di piombo argentifero denominata « Truba Niedda » sita in territorio dei comuni di Siliqua e Narcao, provincia di Cagliari, originariamente accordata col decreto Ministeriale in data 8 ottobre 1929, è trasferita dalla Société Française de Recherches et Exploitations Minières en Sardaigne, alla Società Anonima Miniere Rosas, con sede in Roma e domicilio eletto presso la Direzione delle miniere in località Rosas, comune di Narcao, provincia di Cagliari.

Decreto Ministeriale 11 aprile 1932, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 295, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 18 maggio 1932, n. 7299, lib. 1, vol. 15, col quale la Società anonima per l'Escavo e l'Industria dei Minerali d'Alluminio, con sede in Trieste, è concessa per la durata di anni 15 la facoltà di coltivare la miniera di bauxite denominata « Rusici » sita in territorio del comune di Albona, provincia di Pola. Estensione ettari 30.22.93.

Decreto Ministeriale 11 aprile 1932, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 296, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 18 maggio 1932, n. 7300, lib. 1, vol. 15,

col quale alla Società Anonima per l'Escavo e l'Industria dei Minerali d'Alluminio, con sede in Trieste, è concessa per la durata di anni 5 la facoltà di coltivare la miniera di bauxite denominata « Camillo » sita in territorio del comune di Albona, provincia di Pola. Estensione ettari 14.73.28.

Decreto Ministeriale 11 aprile 1932, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 294, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 18 maggio 1932, n. 7301, lib. 1, vol. 15, col quale alla Società Anonima per l'Escavo e l'Industria dei Minerali d'Alluminio, con sede in Trieste, è concessa per la durata di anni 15, la facoltà di coltivare la miniera di bauxite denominata « Santa Domenica » sita in territorio del comune di Albona, provincia di Pola. Estensione ettari 116.50.95.

Decreto Ministeriale 12 aprile 1932, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 319, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 28 maggio 1932, n. 7548, lib. 1, vol. 16, col quale la concessione della miniera di ferro denominata « Medel Legnera » sita nel comune di Paisco, provincia di Brescia, è confermata in perpetuo a favore della Società « Ilva » Alti forni e Acciaierie d'Italia, anonima con sede in Genova. Estensione ettari 109.90.40.

Decreto Ministeriale 11 aprile 1932, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 308, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 28 maggio 1932, n. 7550, lib. 1, vol. 16, col quale la concessione della facoltà di coltivare in perpetuo la miniera di mercurio « Cerreto Piano » in territorio di Scansano, provincia di Grosseto, accordata al signor Giovanni Pallini col decreto Ministeriale in data 13 febbraio 1931, è intestata ai coeredi del concessionario, rappresentati dal signor cav. uff. ing. Pallini Giovanni fu Giovanni, residente in Livorno e domiciliato in Pereta, frazione del comune di Magliano Toscano, provincia di Grosseto.

Decreto Ministeriale 12 aprile 1932, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 320, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 28 maggio 1932, n. 7549, lib. 1, vol. 16, col quale la concessione della miniera di ferro denominata « Petazza e Costa », sita nel territorio del comune di Malonno, provincia di Brescia, è confermata in perpetuo a favore della Società « Ilva » Alti forni e Acciaierie d'Italia, Anonima con sede in Genova. Estensione ettari 30.31.

Decreto Ministeriale 23 aprile 1932, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 323, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 7 maggio 1932, n. 7005, lib. 1, vol. 15, col quale ai condomini della miniera di zolfo denominata « Jovino Bongiovanni », sita in territorio del comune di Lercara, provincia di Palermo, rappresentati dal signor Giovanni Piazza fu Giuseppe, domiciliato in Lercara, è concessa la facoltà di coltivare in perpetuo la miniera suddetta. Estensione ettari 0.63.75.

Decreto Ministeriale 23 aprile 1932, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 321, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 28 maggio 1932, n. 7545, lib. 1, vol. 16, col quale la concessione della miniera di piombo e zinco « Mitza Sermentus » sita in territorio dei comuni di Narcao, Villamassargia e Siliqua, provincia di Cagliari, originariamente accordata col decreto Ministeriale in data 10 maggio 1929, è trasferita dalla Société Française de Recherches et Exploitations Minières en Sardaigne, alla Società Anonima Miniere Rosas, con sede in Roma, e domicilio eletto presso la Direzione delle miniere in località Rosas, comune di Narcao, provincia di Cagliari.

Decreto Ministeriale 23 aprile 1932, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 316, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 28 maggio 1932, n. 7555, lib. 1, vol. 16, col quale alla Società Milanese Avv. Francesco e Azzi Augusto, con sede in Ozzano Monferrato, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « Cascina Dazio e Ariette » nel territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria. Estensione ettari 13.47 10.

Decreto Ministeriale 23 aprile 1932, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 318, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 28 maggio 1932, n. 7556, lib. 1, vol. 16, col quale alla ditta fratelli Bargero (Fabbriche di Calce e Cementi), con sede in Casale Monferrato è concessa per la durata di anni 40 la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « Martina A », comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria. Estensione ettari 2.33.60.

Decreto Ministeriale 23 aprile 1932, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 324, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 28 maggio 1932, n. 7558, lib. 1, vol. 16, col quale alla Società Marchino & C. di Ottavio Marchino & C. Accomandita semplice, con sede in Casale Monferrato, è concessa per la durata di anni 40 la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « Canina e Roggero » nel territorio del comune di S. Giorgio Monferrato, provincia di Alessandria. Estensione ettari 1.24.60.

Decreto Ministeriale 23 aprile 1932, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 317, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 9 giugno 1932, n. 7875, lib. S., vol. 16, col quale ai condomini della sorgente di acqua minerale « Fonte Iolanda » rappresentato legalmente dal signor Dalle Mese Pietro, domiciliato a Staro di Valli del Pasubio, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare e utilizzare l'acqua minerale silico-ferro-magnesifera della sorgente sita in località Valle Bergante nel territorio del comune di Valle del Pasubio, provincia di Vicenza. Estensione ettari 0.045.95.

Decreto Ministeriale 11 maggio 1932, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1932, registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 359, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma, il 9 giugno 1932, n. 7874, vol. 16, col quale alla Ditta Garbarino e Sciaccaluga, sedente in Genova, rappresentata dal comm. avv. Sciolla Fiorenzo in Mondovì-Breo, è concessa per la durata di anni 30 dalla data del presente decreto la facoltà di utilizzare le acque radioattive delle sorgenti site in località « Lurisia » nel territorio dei comuni di Roccaforte-Mondovì e Chiusa-Pesio, provincia di Cuneo. Estensione ettari 563.

(3730)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · DIV. I · PORTAFOGLIO

N. 139.

Media dei cambi e delle rendite

del 22 giugno 1932 - Anno X.

S. U. America (Dollaro)	19.54
Inghilterra. (Sterlina)	70.90
Francia. (Franco)	76.90
Svizzera. (Franco)	380.85
Albania. (Franco)	377.02
Argentina. (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.30
Austria. (Shilling)	—
Belgio. (Belga)	2.745
Brasile. (Milreis)	—
Bulgaria. (Leva)	—
Canadà. (Dollaro)	16.95
Cecoslovacchia. (Corona)	58.20
Cile. (Peso)	—
Danimarca. (Corona)	3.89
Egitto. (Lira egiziana)	—
Germania. (Reichsmark)	4.66
Grecia. (Dracma)	—
Jugoslavia. (Dinaro)	—
Norvegia. (Corona)	3.50
Olanda. (Fiorino)	7.94
Polonia. (Zloty)	218 —
Rumenia. (Leu)	11.40
Spagna. (Peseta)	162.51
Svezia. (Corona)	3.68
Turchia. (Lira turca)	—
Ungheria. (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay. (Peso)	—
Oro	377.03
Rendita 3,50 % (1906)	73.10
Id. 3,50 % (1902)	69 —
Id. 3 % lordo	45.175
Consolidato 5 %	82.60
Buoni novennali. Scadenza 1932	100.025
Id. id. Id. 1934	99.325
Id. id. Id. 1940	97.375
Id. id. Id. 1941	97.375
Obbligazioni Venezie 3,50 %	82.525

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 47).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3,50 %	299979	52,50	Verzone Giuseppe / di Enrico, minori sotto	Intestate come contro; con usuf. vital. a Viarisio *Giovanna-Maria-Antonia*.
»	299980	52,50	Verzone Guido \ la p. p. del padre, domiciliati in Brusnengo (Novara); con usuf. vital. a Viarisio *Antonia* di Gio Battista.	
Cons. 5 %	314720	285 —	Danesi Alterigo Domenico fu Donato, dom. in Montevarchi (Arezzo).	Danesi Alterigo Domenico fu Donato, *minore sotto la p. p. della madre Gavilli Caterina*, dom. come contro.
3,50 %	788674	189 —	Fanelli *Giuseppina* fu Stefano, moglie di Di Vagno Giuseppe, dom. in Conversano (Bari).	Fanelli *Maria-Giuseppa* fu Stefano, moglie ecc., come contro.
»	381801	1.806 —	Inglese Elena di Francesco, moglie di Magnaghi *Attilio* fu Angelo, dom. in Lomello (Pavia) - vincolata.	Inglese Elena di Francesco, moglie di Magnaghi *Giuseppe-Attilio* fu Angelo, dom. come contro - vincolata.
»	687240	339,50	Bramati Gian Luigi di *Virginio*, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Milano.	Bramati Gian Luigi di *Enea-Virginio*, minore ecc., come contro.
»	687241	185,50		
Cons. 5 %	372461	500 —	Kettlitz Marie fu *Richard*, minore sotto la p. p. della madre Luise Herms, ved. Kettlitz, dom. in Roma - vincolate.	Kettlitz Marie fu *Hermann Karl Richard*, minore ecc., come contro. Nell'ultima rendita è indicata *nubile*.
»	382085	5 —		
»	409598	15 —		
»	416164	15 —		
»	438769	15 —		
»	457128	35 —		
»	467424	15 —		
»	477702	15 —		
Littorio	42645	15 —		
Cons. 5 %	521450	75 —		

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 4 giugno 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3662)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.